FISPIC
FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI
PER IPOVEDENTI E CIECHI

REGOLAMENTO F.I.S.P.I.C. "SAFEGUARDING POLICY" PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 1 - Finalità

1- La F.I.S.P.I.C. e tutti i tesserati si conformano alle previsioni dei Decreti Legislativi n. 36 e n. 39 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni nonché alle disposizioni emanate in materia dal CIP e dagli organi sportivi competenti al fine di favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

2- Il presente Regolamento, che si applica a tutte le società ed ai tesserati della F.I.S.P.I.C., disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Art. 2 - Ambito di applicazione e diritti dei tesserati

1- Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.

2- Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, di seguito previste, sono rilevate indipendentemente dalla modalità di consumazione, sia di persona che tramite modalità informatiche o digitali, con utilizzo di canali web, massaggistica, e-mail, social network,blog, tecnologie informatiche comprensive di sistemi di intelligenza artificiale.

3- Tutti i tesserati della F.I.S.P.I.C. (di seguito "*tesserati*") hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, nascita, fisica, intellettiva, relazionale e sportiva.

4- Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, tutti I tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
5- Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

1- Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

a. abuso psicologico - qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti coinvolti, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b. abuso fisico - qualunque condotta consumata o tentata (tra cui colpi, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriate, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c. molestia sessuale - qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere oppure ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d. abuso sessuale - qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non

desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti coinvolti a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;

e. negligenza - il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti coinvolti;
f. incuria – la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g. abuso di matrice religiosa – l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h. bullismo, cyberbullismo - qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetuta nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti coinvolti, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico o lo stato psicologico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i. comportamenti discriminatori – qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 – Obblighi di comportamento

1- Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:
   a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
   b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e

dignità;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e al Safeguarding Officer Federale;
d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla presta- zione sportiva;
g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Art. 5 - Conoscenza e osservanza del Regolamento

1- Tutti i tesserati della F.I.S.P.I.C. nello svolgimento dell'attività federale e in quelle rilevanti ai fini dell'attività sportive ed organizzativa a esse connesse, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2- Il presente Regolamento è norma federale ed è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della F.I.S.P.I.C..
3- Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffusione del presente Regolamento.

Art. 6 – Attività informative e di formazione

1- Nell'ambito delle azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza e allo stimolo dei comportamenti e delle buone pratiche da parte dei tesserati, la F.I.S.P.I.C., anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle

tematiche del presente Regolamento.

Art. 7 - Safeguarding Officer Federale

1- Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al presente Regolamento, è nominato dalla F.I.S.P.I.C. un Safeguarding Officer Federale.
2- Il Safeguarding Officer Federale in particolare svolge le seguenti funzioni:
   a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle società, dei Modelli Organizzativi e dei Codici di Condotta "Safeguarding Policy" nonché sulla avvenuta nomina del Safeguarding Officer Societario;
   b. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
   c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
   d. relaziona, con cadenza annuale, al Consiglio Federale ed agli organi del C.I.P. coinvolti in processi gestionali e/o normativi e di controllo, fornendo altresì informazioni e documentazione rispetto alle proprie deliberazioni e all'attività svolta;
   e. raccomanda eventuali modifiche ed aggiornamenti ai modelli organizzativi ed ai codici di Condotta posti a presidio della Safeguarding Policy federale e delle società;
   f. svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.
3- Il Safeguarding Officer Federale è nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti che sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo nell'ambito delle attività di vigilanza connesse a modelli organizzativi.
4- La F.I.S.P.I.C. garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer Federale per il tramite della Segreteria Federale.
5- Il Safeguarding Officer Federale esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche, se previsto, all'ODV ex D.Lgs. 231/2001 oppure al soggetto ricevente le segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023 "Whistleblowing".
6- Il Safeguarding Officer Federale in caso di rilevazione – diretta o indiretta – di comportamenti illeciti, è tenuta ad intervenire senza indugio, informando la Procura Federale. Esso ha piena facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.

Art. 8 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza

1- I tesserati della F.I.S.P.I.C. che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, come individuati nel presente Regolamento o come integranti fattispecie di natura penale, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione,

età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer Federale.

2- Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
3- Il Safeguarding Officer Federale garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti. Tale tutela non è, altresì, garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
4- Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, può essere istituito un servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della F.I.S.P.I.C.
5- Il Safeguarding Officer Federale riferisce periodicamente – con cadenza annuale oppure in qualunque momento rilevi carattere di urgenza e situazioni particolari – al Consiglio Federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.

Art. 9 - Adempimenti delle società

1- Tutte le Società devono predisporre e adottare, nei termini di cui alle "Linee Guida F.I.S.P.I.C." di cui alla nota ufficiale del 29.02.2024, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "*Modello Organizzativo Safeguarding Policy*") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo "*Codice*"), conformi a dette Linee Guida.
2- I documenti di cui sopra devono essere aggiornati almeno con cadenza quadriennale oppure, comunque, ogni qual volta si rilevino modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, di disposizioni della F.I.S.P.I.C. e del C.I.P. oppure in presenza di specifiche raccomandazioni del Safeguarding Officer Federale oppure di ogni altra norma statale o sportiva sovraordinata che abbia impatto sulla materia.
3- I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
4- Le Società sono obbligate a nominare, nei termini di cui alle "Linee Guida F.I.S.P.I.C." e/o ai sensi di legge e contestualmente all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta Safeguarding Policy, il proprio Safeguarding Officer Societario. Tale nomina è senza indugio comunicata alla

F.I.S.P.I.C., mediante l'invio via pec all'indirizzo safeguarding@fispic.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato 1).

5- Le società, hanno obbligo di dare notizia dell'adozione dei documenti di cui al comma 1 e della nomina nomina con relative riferimenti di contatto (almeno indirizzo email dedicato) del Safeguarding Officer Societario attraverso specifica pubblicata sulla pagina principale del sito internet della società, mediante adeguata informativa sui canali social network e, comunque, affissa nei luoghi in cui si svolgono le attività sportive della società.

Art. 10 – Obblighi del Safeguarding Officer Societario

1- Il Safeguarding Officer Societario è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento dei documenti societari di cui all'art.9 comma 1, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2- Il Safeguarding Officer Societario svolge tutte le attività di notorietà di cui al comma 5 dell'articolo che precede e cura, direttamente o tramite soggetti specializzati, ogni aggiornamento successive.
3- Per dare comunicazioni della propria attività utilizza il sito internet della società, i canali social e, comunque, apposite bacheche nei luoghi in cui si svolge l'attività societaria al fine di renderle immediatamente conosciute da parte dei tesserati.
4- Rispetto al termine di cui all'art. 9 comma 4 e con una deroga di sei mesi rispetto a questo, le funzioni del Safeguarding Officer Societario, in mancanza di nomina di soggetto diverso, sono assolte dal legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

Art. 11 –Sanzioni

1- Ai sensi del D.Lgs. 39/2021 e della normative vigente in materia ratione temporis, al fine di adempiere agli obblighi su di essa incombenti, la F.I.S.P.I.C., come di seguito, individua il quadro sanzionatorio connesso con la Safeguarding Policy.
2- La F.I.S.P.I.C. in sede di prima verifica procede alla contestazione con diffida, concedendo 30 giorni alla società per adempiere. Dopo la prima sanzione, la società ha 30 giorni per adempiere.
3- Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di adozione, attivazione ed aggiornamento dei documenti di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento, le società incorrono in un'ammenda di Euro 150 per ogni rilevato inadempimento.

4- Nel caso di mancato svolgimento delle procedure di segnalazione e/o garanzia di cui agli art. 7 ed 8 del presente Regolamento, le società incorrono in un'ammenda a partire da Euro 250 e graduate a seconda della gravità rilevata dei comportamenti.
5- Salvo altri e diverse ipotesi sanzionatorie previste dal quadro ordinamentale statale (violazione dei divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale) e sportivo, i tesserati della F.I.S.P.I.C. che si rendono responsabili di comportamenti e condotte individuate dagli art. 2 e 3 del presente Regolamento sono puniti con le seguenti sanzioni, graduate secondo la rilevata gravità e aggravate dalla qualifica di dirigente e tecnico: a) tesserato minorenne con una squalifica per non meno di 1 mese; b) tesserato maggiorenne con una squalifica per non meno di 3 mesi; c) dirigente con una squalifica di non meno di 6 mesi; d) tecnico con una squalifica per non meno di 1 anno.
6- Rispetto a quanto sopra individuato, l'organo giudicante può procedere, anche in assenza di richiesta della Procura Federale, ad applicare le predette sanzioni:

   a) con maggiorazione per aggravante fino al doppio in caso di reiterata violazione, di comportamento di particolare gravità e quando, comportamento contestato, il soggetto coinvolto abusi del proprio ruolo e della propria posizione;

   b) con riduzione per attenuazione fino alla metà, anche per la contestuale applicazione delle ipotesi sub a) che precede, in caso di comportamenti su cui hanno influito comportamenti altrui ed a cui hanno fatto seguito un impegno collaborativo e fattivo per l'accertamento dei fatti nei confronti degli organi federali;

   c) con preclusione temporanea (fino a 5 anni) e definitiva dai ranghi federali, in qualsiasi posizione e ruolo.
7- Il Safeguarding Officer Societario, nel caso di un coinvolgimento diretto oppure indiretto in un episodio o di un rilevato comportamento commissivo oppure omissivo nella gestione di un processo previsto nel modello organizzativo e/o di una segnalazione, deve essere sospeso senza indugio dalle funzioni a titolo cautelare. Nel caso di riconoscimento di responsabilità, la sanzione sarà di non meno di 2 anni, periodo di sospensione compreso.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Presente Regolamento entra in vigore, nel giorno di pubblicazione sul sito internet federale con nota ufficiale. Anche in assenza di formale variazione, le disposizioni previste nel presente Regolamento si intendono integrate negli altri atti, documenti e regolamenti della F.I.S.P.I.C. vigenti.